

CONCORSI: sentenza del Tar Puglia sulle violazioni che determinano la nullità

SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA (Sezione Prima) DEL 21.10.2019, N. 1369

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un partecipante ad un concorso per titoli ed esami a n. 8 posti di dirigente biologo – disciplina patologia clinica – bandito da un’azienda sanitaria pugliese nella prova scritta ha conseguito un punteggio di 16/30, inferiore al minimo necessario idoneativo pari a 21/30 e, conseguentemente è stato dichiarato non idoneo.

In seguito all’accesso agli atti concorsuali il predetto ha proposto ricorso al Tar per la Puglia, articolando una pluralità di motivi di ricorso volti ad evidenziare numerosi profili di illegittimità rilevati nello svolgimento della procedura concorsuale.

Il Tar per la Puglia ha ritenuto fondato il ricorso, annullando tutti gli atti concorsuali per i motivi sotto indicati.

Il Tar per la Puglia ha evidenziato l’originaria illegittimità dell’atto di nomina della commissione di concorso in quanto:

- a farne parte è stato chiamato un componente che ricopre una carica sindacale
- tutti i membri della commissione sono stati individuati fra professionisti di sesso maschile, senza che vi sia stata alcuna motivazione volta ad evidenziare – ove mai effettivamente sussistente – l’impossibilità oggettiva per l’Asl di nominare un commissario di sesso femminile.

Quanto sopra contrasta con l’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 487/1994, nella parte in cui è disposto che non possono far parte delle commissioni concorsuali coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali e laddove è previsto che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

La normativa concorsuale prescrive che i componenti delle commissioni di concorso, presa visione dell’elenco dei partecipanti, debbano sottoscrivere la dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti: nel caso di specie si è invece proceduto da una irrituale dichiarazione di assenza di incompatibilità cumulativa, fatta collegialmente da tutti i commissari, che di per sé ostacola in modo oggettivo una piena assunzione di responsabilità fra il dichiarante e quanto dichiarato.

Sul fronte dell’assegnazione del voto, una ulteriore illegittimità evidenziata dal Tar è ravvisabile nell’assegnazione di un voto unico collegiale, piuttosto che di un voto per ciascun commissario, successivamente confluito in una media finale (tale ulteriore, anomala, modalità procedimentale non ha permesso di cogliere se via stata una differenza di vedute fra commissari su una medesima prova o se, al contrario, vi sia stata piena unanimità nella valutazione, ancora una volta occultando la responsabilità individuale del giudizio tecnico sulla prova medesima dietro uno schermo procedimentale molto discutibile, in quanto diametralmente in contrasto con il principio di



trasparenza dell'agire amministrativo e con quello della responsabilità individuale dei commissari di concorso).